REGOLAMENTO N. 469/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1967

che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi per il riso e le rotture di riso nonché gli importi correttori che vi afferiscono

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), e in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

Considerando che i prezzi cif che servono per determinare il prelievo devono essere calcolati per Rotterdam sulla base delle più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale; che a tale scopo è opportuno dunque effettuare la correzione delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam quando il prezzo d'offerta preso in considerazione è valido per un altro porto;

Considerando tuttavia che i dati corrispondenti ad offerte e quotazioni a lungo termine che non riflettono la situazione di prodotti atti ad uno smercio immediato devono essere scartate, unitamente alle offerte e quotazioni concernenti prodotti di qualità mediocre; che, inoltre, le offerte di quantità non rappresentative del mercato o quelle di prodotti di qualità o presentazione non usuale devono poter essere trascurate;

Considerando che, a motivo delle regolari variazioni dei prezzi sul mercato mondiale del riso e delle rotture, è opportuno all'inizio fissare settimanalmente i prelievi per tali prodotti; che, per evitare un'eccessiva complicazione della procedura, deve essere tuttavia fissato un livello minimo al di sotto del quale le variazioni dei prezzi cif o dei prezzi d'entrata non determineranno alcuna modifica dei prelievi;

Considerando che l'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE prevede che le differenze di qualità tra le varietà di riso e di rotture offerte e le qualità tipo per le quali sono fissati i prezzi d'entrata, la cui valutazione è indispensabile per il calcolo dei prezzi cif, sono espresse da importi correttori;

Considerando che, se le differenze di qualità tra le diverse varietà di riso o tra le diverse varietà di rotture offerte non corrispondono più a quelle considerate al momento della fissazione degli importi correttori, o se varietà nuove non menzionate nel presente regolamento sono offerte sul mercato mondiale, la Commissione deve essere in grado di applicare importi correttori diversi o nuovi, per un periodo determinato, fino alla modifica del presente regolamento a scopo di aggiornamento;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la determinazione dei prezzi cif di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, la Commissione tiene conto delle offerte di cui può avere notizia, direttamente o per il tramite degli Stati membri, nonché delle quotazioni delle borse importanti per il commercio internazionale. Essa determina i prezzi cif per un prodotto alla rinfusa in base alle informazioni di cui ha avuto notizia, escludendo le offerte e quotazioni a termine diverse da quelle al termine più vicino.

Se le offerte prese in considerazione sono espresse in «costo e nolo», il loro importo è aumentato dello 0,75 %; se le offerte di riso considerate riguardano un prodotto in sacchi, il loro importo è diminuito di 0,50 unità di conto per 100 kg di riso semigreggio.

La Commissione effettua le correzioni necessarie per le offerte che non sono effettuate per

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

Rotterdam tenendo conto delle differenze di nolo tra il porto d'imbarco e il porto di destinazione, da un lato, e tra il porto d'imbarco e Rotterdam, dall'altro.

2. La Commissione scarta i dati non corrispondenti ad un prodotto di qualità sana, leale e mercantile. Essa può tener conto di determinate offerte qualora sia possibile acquistare al prezzo indicato solo una quantità non rappresentativa del mercato, inferiore in particolare a 500 tonnellate per il riso semigreggio e a 100 tonnellate per il semilavorato o lavorato. Essa può inoltre non tener conto, per quanto riguarda il riso, delle offerte per riso semilavorato o lavorato condizionato diversamente che in sacchi e, per quanto riguarda le rotture, delle offerte corrispondenti alle rotture glutinose ed ai frammenti.

Articolo 2

1. Per determinare il prezzo cif corrispondente alle più favorevoli possibilità d'acquisto, la Commissione procede agli adattamenti necessari per compensare le differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata, applicando importi correttori conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE.

Gli importi correttori figurano nell'allegato I per il riso e nell'allegato II per le rotture di riso.

2. Le qualità Tondo d'Egitto, California Pearl, Nato, Siam, Belle Patna e Blue Bonnet di cui all'allegato I al presente regolamento si intendono per un riso semigreggio dei gradi

— superiore nel caso del Tondo d'Egitto

— 100 % tipo B nel caso del Siam, e

— n. 2 negli altri casi.

In caso di offerte di riso di una di queste qualità di grado superiore ai gradi summenzionati, l'ammontare da aggiungere viene diminuito o l'ammontare da sottrarre viene aumentato di 0,3.

In caso di offerte di riso di una di queste qualità di grado inferiore ai gradi summenzionati, l'ammontare da aggiungere viene aumentato o l'ammontare da sottrarre viene diminuito di 0,3 per grado di inferiorità.

Articolo 3

1. La Commissione può applicare in via eccezionale degli importi correttori diversi da quelli che figurano negli allegati I e II quando le differenze di valore tra le diverse qualità di riso o tra le diverse qualità di rotture offerte non corrispondono a quelle prese in considerazione al momento della fissazione di tali importi.

In tal caso, il prezzo cif è determinato utilizzando importi correttori corrispondenti all'apprezzamento, da parte della Commissione, delle diverse qualità offerte al momento.

2. Se delle qualità di riso o di rotture non comprese negli allegati I e II sono offerte sul mercato mondiale, la Commissione può applicare importi correttori derivati da quelli riportati negli allegati, tenendo conto delle differenze di prezzo tra le qualità in causa e le qualità che figurano negli allegati, nonché delle caratteristiche del riso o delle rotture in oggetto.

3. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere applicate per uno stesso importo correttore soltanto per un periodo di 30 giorni. Durante tale periodo, il relativo allegato del presente regolamento deve essere sottoposto a revisione secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE. Tale revisione non pregiudica in alcun modo la validità degli importi utilizzati provvisoriamente dalla Commissione.

4. In tutti i casi in cui la Commissione abbia fatto uso della facoltà concessale dal presente articolo, comunica immediatamente agli Stati membri l'importo correttore che ha fissato.

Articolo 4

1. La Commissione fissa i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 359/67/CEE in unità di conto per 100 chilogrammi.

2. La fissazione dei prelevamenti ha luogo almeno una volta alla settimana, di modo che i nuovi prelevamenti saranno applicabili dal venerdí. Essi sono modificati nell'intervallo per tenere conto dei prezzi di entrata o degli elementi della determinazione dei prezzi cif.

3. La Commissione modifica i prelievi precedentemente fissati soltanto quando le variazioni degli elementi di calcolo comportano, rispetto a tali prelievi, un aumento o una diminuzione di almeno 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO I

Indicazione delle qualità di riso	Coefficiente di equivalenza in unità di conto per 100 kg di riso semigreggio	
	Ammontare da sottrarre dal prezzo	Ammontare da aggiungere al prezzo
Tipo 1: Corti di Birmania, della Cambogia, del Vietnam; Tondi del Brasile, della Cina, della Corea, della Grecia, dell'Ungheria, del Giappone, della Turchia		1,0
Tipo 2: Tondi d'Argentina, d'Egitto, del Marocco		0,5
Tipo 3: California Pearl; Tondi di Australia, di Spagna, dell'Uruguay; Calrose; Lungo detto di Cina	0	0
Tipo 4: Ankrose, Bluerose, Gulfrose, Magnolia, Nato, Northrose, Uruguay Selection, Zenith	0,60	
Tipo 5: Begami del Pakistan, Lungo detto di Birmania, Lungo detto d'Indocina	1,20	
Tipo 6: Makalioka, Vary Lava	1,60	
Tipo 7: Bella Patna, Siam	2,30	
Tipo 8: Basmati del Pakistan, Surinam	3,10	
Tipo 9: Blue Bonnet	3,60	
Tipo 10: Alicambo, Century Patna, Edith du Mexique, Rexoro	4,10	

ALLEGATO II

Indicazione delle qualità delle rotture di riso	Coefficiente di equivalenza in unità di conto per 100 kg di riso semigreggio	
	Ammontare da sottrarre dal prezzo	Ammontare da aggiungere al prezzo
Tipo 1: Birmania 2/3/4, Birmania B 2/3/4		2,0
Tipo 2: Argentina 1/4, Argentina 1/4 + 1/2 Brasile 1/4, Brasile 1/4 + 1/2 Cambodge 3 + 4 Egitto tipo 1, Egitto tipo 2 Guyane		1,5
Tipo 3: Argentina 1/2 Brasile 1/2 Cina n. 2 Egitto tipo 0 Uruguay 1/2 U.S. Brezers n. 4		1,0
Tipo 4: Siam C 1 ordinary F.A.Q. Siam C 3 ordinary F.A.Q. Siam C 3 speciale F.A.Q.		0,5
Tipo 5: Birmania 1/2 Cambodge 1/2 Clutinaus C 1 Siam C 1 speciale F.A.Q.	0	0
Tipo 6: Siam A 1 speciale	0,5	
Tipo 7: Siam A 1 super	1,0	

REGOLAMENTO N. 470/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1967

relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni applicati da detti organismi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

Considerando che il regolamento n. 359/67/CEE prevede che i prezzi d'intervento del riso

[1] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.